

ESENTE



4882117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 8911/2016

Dott. RENATO RORDORF	- Primo Pres.te f.f. - Cron. 4882
Dott. STEFANO SCHIRO'	- Presidente Sezione - Rep.
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Presidente Sezione - Ud. 20/12/2016
Dott. ANTONIO DIDONE	- Presidente Sezione - CC
Dott. CAMILLA DI IASI	- Presidente Sezione - C.U.
Dott. STEFANO PETITTI	- Presidente Sezione -
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Consigliere -
Dott. ENRICA D'ANTONIO	- Consigliere -
Dott. ANTONIO MANNA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8911-2016 proposto da:

AMBASCIATA DELLO STATO DEL QATAR, in persona
dell'Ambasciatore legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

76, presso lo studio dell'avvocato CARLO MACCALLINI, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione del nuovo difensore;

- **ricorrente** -

contro

2016

826

[redacted] elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CANTORE ANTONIO 17, presso lo studio
dell'avvocato MARINA ARMELISASSO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

- **resistente** -

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio
pendente al TRIBUNALE di ROMA - R.g. 41273/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato MARINA ARMELISASSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha chiesto alle
Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare la
inammissibilità del ricorso, con le determinazioni di
legge.

A
H!



R.G. n. 8911/16

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 3.12.15 premesso di aver lavorato dal 3.5.94 al 17.9.15 alle dipendenze dell'Ambasciata dello Stato del Qatar come responsabile delle pubbliche relazioni, l'ha convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento di vari crediti retributivi.
2. Ex art. 41 co. 1° c.p.c. l'Ambasciata dello Stato del Qatar propone istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste .
3. Il 18.10.16 è stato depositato atto di costituzione di nuovo difensore in persona dell'avv. Carlo Maccallini per l'Ambasciata dello Stato del Qatar.
4. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo va rilevata l'ammissibilità del ricorso.
Il primo comma, primo periodo, dell'art. 41 c.p.c. stabilisce: *<<Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37.>>.*
Per il rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., Cass. S.U. n. 9479/97, Cass. S.U. n. 12132/90 e Cass. S.U. n. 2321/80 consentono il regolamento preventivo di giurisdizione nonostante l'emissione di ordinanze ex art. 423 c.p.c., sul presupposto del carattere cautelare, non decisorio e revocabile di tali provvedimenti.
Dunque, poiché nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad emettere un'ordinanza ex art. 423 c.p.c., ma non ha deciso la



R.G. n. 8911/16

causa nel merito, deve concludersi per l'ammissibilità dell'istanza di regolamento di giurisdizione in oggetto.

2. Al fine di contemperare l'esigenza di assicurare il riconoscimento delle prerogative proprie di uno Stato estero e la tutela dei diritti dei lavoratori, la giurisprudenza di questa Corte - in linea, anche su detto punto, con le opinioni condivise dalla dottrina internazionalistica - ha abbandonato la tesi della c.d. immunità diffusa (secondo cui lo Stato straniero è immune dalla giurisdizione straordinaria in ogni caso) ed ha accolto, invece, il principio della c.d. immunità ristretta o relativa.

Alla stregua di detto principio - in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall'ordinamento italiano in virtù del richiamo contenuto nell'art. 10 Cost. - l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi ad oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni (cfr., e *pluribus*, Cass., Sez. Un., 3 agosto n. 2000 n. 531, in motivazione; Cass., Sez. Un., 15 maggio 1989 n. 2329).

In altri termini, al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per



R.G. n. 8911/16

perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale "*par in parem non habet jurisdictionem*".

Su tali presupposti è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, anche per gli effetti della decisione sulla valutazione del codice deontologico e disciplinare posto sovente alla base del licenziamento (cfr. Cass., Sez. Un., 8 giugno 1994 n. 5565; Cass., Sez. Un., 18 novembre 1992 n. 12315).

E, sempre sul presupposto che venga ad incidere sui poteri organizzativi dello Stato estero, è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore contestualmente intesa ad ottenere un più favorevole trattamento economico, comportando detta domanda valutazioni e apprezzamenti strettamente inerenti - segnatamente quando si tratti di mansioni fiduciarie - ai poteri di autorganizzazione dell'ente straniero (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 1990 145, relativa alle prestazioni di un addetto ad ufficio stampa di ambasciata, cui *adde* Cass., Sez. Un., 9 settembre 1997 n. 8768, riguardante la domanda di migliore inquadramento avanzata da collaboratrice, con notevole margine di autonomia, dell'ufficio pubblicazione della "*École française de Rome*").

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono - come nella vicenda in esame - limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'ente.



R.G. n. 8911/16

In particolare, in nessun caso quest'ultima sarebbe incisa dalla condanna al pagamento di somme, posto che il rapporto dedotto in lite è ormai cessato, di guisa che poco importa l'asserita delicatezza e riservatezza delle funzioni in passato svolte dal dipendente.

In breve, deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste S.U. secondo cui nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati sussiste la giurisdizione del giudice italiano non solo quando oggetto del rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche quando, pur avendo il rapporto ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni istituzionali, la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali del rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale del convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano, ex art. 2 lett. d) della Convenzione delle Nazioni Unite fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata in Italia con legge 14 gennaio 2013, n. 5, ragioni di sicurezza dello Stato (ragioni che non emergono nel caso in oggetto): cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 395/99; Cass. S.U. n. 9675/93; più di recente v., altresì, Cass. S.U. n. 19674/14 e Cass. S.U. n. 22744/14 (quest'ultima ha poi negato la giurisdizione del giudice italiano sol perché in quel caso le parti avevano convenzionalmente devoluto la controversia alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero).

3. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.



R.G. n. 8911/16

Trattandosi di regolamento preventivo di giurisdizione riguardante un processo destinato a proseguire innanzi al giudice italiano, non è dovuta pronuncia sulle spese.

Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo a pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. S.U. n. 1163/15).

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice italiano, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2016.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Renato Rordorf

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. 27 FEB 2017
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

